

N. 2178

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1997

Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Le attuali carenze degli organici dei giudici, che determinano uno spaventoso arretrato di cause civili e penali, suggeriscono di ovviare a tale situazione, immettendo rapidamente nei relativi organici soggetti che per loro esperienza e preparazione professionale possono contribuire validamente al miglioramento del funzionamento della giustizia.

Per questo si è pensato di immettere negli organici della Magistratura quei soggetti che, come gli avvocati con lungo esercizio professionale, possono dare le migliori garanzie per affiancare l'opera dei magistrati ordinari, consentendo così sia l'ampliamento

del numero delle sezioni e dei collegi giudiziari, sia di quello degli uffici monocratici.

Si dovrà naturalmente provvedere alla copertura della maggiore spesa derivante dagli ampliamenti degli organici suddetti il che potrà avvenire facilmente con l'aumento delle tasse giudiziarie al momento dell'iscrizione a ruolo delle cause civili.

Il miglioramento dell'amministrazione della giustizia che ne deriverà giustifica appieno tale aumento tariffario.

Gli aumenti verranno disposti con apposito provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli avvocati che siano iscritti negli albi professionali da almeno venti anni possono entrare a far parte dell'ordine giudiziario, ed esercitare le funzioni giudiziarie nelle materie di cui all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

1. Gli avvocati di cui all'articolo 1 sono selezionati mediante un concorso per soli titoli.

2. Gli interessati, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, e successive modificazioni, del citato ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, presentano al Ministro di grazia e giustizia domanda di ammissione al concorso, tramite il Consiglio dell'ordine professionale competente per territorio. Il Consiglio giudiziario competente per territorio esprime il suo parere sulle domande presentate.

3. I titoli presi in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie sono la votazione di laurea, la votazione delle singole materie, gli anni di professione forense oltre il ventesimo, gli anni di applicazione presso organi giudiziari in qualità di magistrati onorari, gli incarichi universitari. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, emana un regolamento nel quale sono determinati i punteggi attribuiti ai singoli titoli e il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneità. Su tale base la commissione di concorso forma le graduatorie e proclama i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 3.

1. I vincitori del concorso prestano giuramento ai sensi dell'articolo 9 del citato ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941. Dal momento del giuramento essi decadono di diritto dall'iscrizione all'albo professionale di provenienza.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti in un ruolo separato. Essi possono raggiungere il grado di consigliere di corte d'appello ma non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, nè presiedere un collegio giudicante, tranne che in casi di necessità e con la speciale autorizzazione del Presidente della corte d'appello competente per territorio.

Art. 4.

1. I contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 3 alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori vengono versati all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali. Gli interessati godono del trattamento previdenziale e pensionistico proprio dei magistrati con anzianità corrispondente al periodo decorso dalla data della loro prima iscrizione all'albo dei procuratori.

Art. 5.

1. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emana il regolamento di attuazione della presente legge, determinando le modalità relative all'immissione nell'ordine giudiziario dei vincitori del concorso.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto applicabili.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.